

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 10 del 29 luglio 2026

Approvazione delle risultanze istruttorie di ammissibilità delle domande di partecipazione al Bando di cui alla DGR n. 417 del 28 maggio 2026 recante "Approvazione del Bando per l'erogazione di contributi, per l'anno 2026, per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34".

[Comunicazione e informazione]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si approvano le risultanze istruttorie conseguenti alla verifica di ammissibilità delle domande di contributo presentate dalle emittenti radiotelevisive locali e dalle testate giornalistiche *on line* locali, secondo quanto disposto dalla DGR n. 417 del 28 maggio 2026 (art. 9, comma 1, lett. e) del Bando).

Il Direttore

PREMESSO che:

- la Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, recante "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2022*", ha introdotto nell'ordinamento della Regione del Veneto, all'articolo 11, il "*Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione*" a favore delle emittenti radiotelevisive e delle testate giornalistiche *on line* con sede operativa nel Veneto;
- la Giunta regionale, in esecuzione del disposto di cui all'art. 11 della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, ha approvato la DGR n. 417 del 28 maggio 2026 recante in oggetto "*Approvazione del Bando per l'erogazione di contributi, per l'anno 2026, per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34*";
- il "*Bando per l'erogazione di contributi, per l'anno 2026, per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, istitutivo del «Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione»*", è finalizzato all'erogazione di contributi volti a incentivare e sostenere il pluralismo e l'innovazione tecnologica e infrastrutturale nel settore dell'informazione e della comunicazione, al fine di assicurare la massima diffusione, fruibilità e accessibilità all'informazione a copertura dell'intero territorio regionale e a garanzia di maggiore trasparenza e facilità di documentazione (art. 1);
- il Bando è finanziato con risorse regionali quantificate, per l'esercizio 2026, in euro 1.250.000,00 a valere sul Fondo suddetto e la dotazione finanziaria è ripartita su tre linee di intervento (art. 4):
 - A. Contributi alle emittenti radiofoniche locali per Euro 587.500,00;
 - B. Contributi alle emittenti televisive locali per Euro 587.500,00;
 - C. Contributi alle testate giornalistiche *on line* locali, per Euro 75.000,00;

DATO ATTO che

- entro il termine previsto dall'articolo 7, comma 1., lett. d) del Bando (3 luglio 2026, ore 10.00) sono pervenute n. 90 domande di cui:
 - n. 56 da emittenti radiofoniche locali;
 - n. 18 da emittenti televisive locali;
 - n. 16 da testate giornalistiche *on line* locali;
- l'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti richiedenti in relazione alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, la completezza documentale e l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo (art. 9, comma 1, lett. a) del Bando);
- le domande, presentate secondo le modalità di cui all'art. 7 del Bando, sono ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei requisiti previsti nell'art. 3 del Bando (art. 9, comma 1, lett. b) del Bando);

- ai sensi dell'art. 3, comma 5 del Bando il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 dello stesso dovrà permanere fino alla conclusione del procedimento amministrativo in questione, pena l'esclusione dalla partecipazione al Bando *de quo*, o la revoca del contributo assegnato come previsto dall'art. 13 del Bando;
- in attuazione delle “*Linee guida per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 [...]*”, approvate con D.G.R. n. 1266 del 3 settembre 2019, in ragione della complessità delle dichiarazioni rese, si è proceduto all'istruttoria di ammissibilità delle domande pervenute secondo la fattispecie del “Controllo a tappeto” con riferimento a:
 - essere regolarmente iscritta come impresa “attiva” al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio (per le/i imprese/soggetti titolari tenuti *ex lege*);
 - avere almeno una sede operativa, con la redazione e la sede della messa in onda nel Veneto, risultante dal Registro delle Imprese di cui al punto precedente e per gli enti non societari da Statuto o da altro atto analogo;
 - le modalità di trasmissione (analogico, FSMR, onde medie), per le sole emittenti radiofoniche locali;
 - essere titolare di autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale ai sensi della Delibera AGCOM n. 353/11/CONS per marchi/palinsesti diffusi con numerazione automatica (LCN) per il Veneto, per le sole emittenti televisive locali;
 - l'iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC);
 - essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte antecedentemente la data di presentazione della domanda;
 - il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 1 della L.R. 11 maggio 2018, n. 16 “*Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale*”;
 - l'assenza di condanne per reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici;
 - l'assenza di sanzioni interdittive di cui all'art. 1, comma 2, lett. d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
 - essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali presso i relativi Enti di riferimento;
 - il carattere comunitario in ambito locale per le emittenti radiotelevisive che lo dichiarano (articolo 3, comma 1 lett. hh), n.1 e lett. r), d.lgs 8 novembre 2021, n. 208);
 - la regolare registrazione presso una Cancelleria di Tribunale nell'apposita sezione dedicata al digitale e l'iscrizione del Direttore responsabile all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti, per le sole testate giornalistiche *on line*;
- ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e) del Bando le risultanze dell'istruttoria formale sono approvate dal Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione con proprio decreto, che dichiara ammissibili o meno le domande presentate;

VISTO il “Verbale di conclusione del controllo di ammissibilità” predisposto ai sensi della D.G.R. n. 1266 del 3 settembre 2019 sopra citata;

VISTI

- il Decreto del Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione n. 8 del 29 luglio 2026 che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di partecipazione al Bando di cui alla DGR n. 417 del 28 maggio 2026, presentata da n. 1 emittente televisiva locale (numero progressivo pratica 18), per difetto del requisito previsto dall'art. 3, comma 2, lettera c) risultante all'esito dell'istruttoria formale concernente le verifiche di ammissibilità (art. 9, comma 1, del Bando);
- la rinuncia da parte di una Società alla partecipazione al Bando relativamente a una testata giornalistica *on line* locale (numero progressivo pratica 3) e il successivo Decreto del Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione n. 9 del 29 luglio 2026, che ha preso atto della predetta rinuncia.

RITENUTO

- di approvare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e) del Bando, le risultanze dell'istruttoria formale di ammissibilità delle domande di partecipazione, di cui all'**Allegato A** (per n. 56 emittenti radiofoniche locali), all'**Allegato B** (per n. 17 emittenti televisive locali) e all'**Allegato C** (per n. 15 testate giornalistiche *on line* locali), quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, fatti salvi gli eventuali esiti ostativi relativi alle verifiche, ancora in corso per alcuni istanti in capo ai Tribunali di afferenza e agli Enti previdenziali di riferimento o altre che dovessero rendersi necessarie al fine del completamento del procedimento in questione. Ciò in quanto tali verifiche non possono aggravare il procedimento relativamente al rispetto dei termini di conclusione dello stesso stabiliti dal Bando;

CONSIDERATO che la verifica concernente la finanziabilità (art. 9, comma 3 e art. 11, comma 1 del Bando) delle domande di partecipazione al Bando *de quo* ritenute ammissibili (art. 9 comma 1 del Bando) è demandata alla successiva fase di istruttoria

di valutazione (art. 9, comma 3 del Bando), ad opera della Commissione valutatrice di cui all'art. 8 del Bando, e sarà oggetto di ulteriori specifici provvedimenti;

VISTI

- la Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, articolo 11;
- la Legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208, Testo Unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1266 del 3 settembre 2019;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 28 maggio 2026;
- il “Verbale di conclusione del controllo di ammissibilità”;
- i Decreti del Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione n. 8 e n. 9 del 29 luglio 2026;
- la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
- la documentazione agli atti;

decreta

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e) del “*Bando per l'erogazione di contributi, per l'anno 2026, per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, istitutivo del «Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione»*”, di cui alla DGR n. 417 del 28 maggio 2026, le risultanze dell'istruttoria formale di ammissibilità delle domande di partecipazione, di cui all' **Allegato A** (per n. 56 emittenti radiofoniche locali), all'**Allegato B** (per n. 17 emittenti televisive locali) e all' **Allegato C** (per n. 15 testate giornalistiche *on line* locali), quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, fatti salvi gli eventuali esiti ostativi relativi alle verifiche, ancora in corso per alcuni istanti in capo ai Tribunali di afferenza e agli Enti previdenziali di riferimento o altre che dovessero rendersi necessarie al fine del completamento del procedimento in questione;
3. di dare atto che la verifica concernente la finanziabilità (art. 9, comma 3 e art. 11, comma 1 del Bando) delle domande di partecipazione al Bando *de quo* ritenute ammissibili (art. 9 comma 1 del Bando) è demandata alla successiva fase di istruttoria di valutazione (art. 9, comma 3 del Bando), ad opera della Commissione valutatrice di cui all'art. 8 del Bando, e sarà oggetto di ulteriori specifici provvedimenti;
4. di comunicare il presente atto ai soggetti di cui agli **Allegati A, B e C** secondo le modalità ritenute più idonee tenuto conto dell'elevato numero di soggetti istanti;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel sito internet: <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index>

Silvia Zangirolami

(seguono allegati)

- [1] ALLEGATO A.pdf
- [2] ALLEGATO B.pdf
- [3] ALLEGATO C.pdf